

# STATUTO

## 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La 'SOCIETÀ STORICA VIGEVANESE' costituisce una libera iniziativa di cittadini che si riuniscono in associazione, senza alcun fine di lucro, per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del Vigevanasco, mediante la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle fonti storiche, di lavori di ricerca, esegesi e critica di opere storiche, letterarie ed artistiche, che abbiano per tema la storia e l'arte del territorio; e la divulgazione di tali lavori e di tali opere.

## 2. STRUMENTI DI INTERVENTO

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione 'Società Storica Vigevanese' avrà cura particolare di:

- a) promuovere l'edizione di un periodico e di altre pubblicazioni aventi per tema quanto contemplato all' [art.1](#);
- b) promuovere mostre e convegni sui temi di cui all' [art. 1](#);
- c) intensificare i rapporti con le Università e le Scuole, con gli Enti pubblici, con gli Enti culturali territoriali, e con gli Enti privati interessati alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale.

## 3. DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e potrà essere prorogata con delibera della Assemblea straordinaria dei soci.

## 4. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

## 5. COMPOSIZIONE E SOCI

L'associazione è composta da soci ordinari, sostenitori, onorari e straordinari.

- a) Soci ordinari - sono soci ordinari tutti coloro, privati o enti, che versino la quota annuale stabilita dall'assemblea; potranno essere previste quote ridotte per particolari categorie di soci (es.: studenti).
- b) Soci sostenitori - sono soci sostenitori tutti coloro, privati o enti, che versino una quota pari ad almeno il doppio di quella stabilita per i soci ordinari.

c) Soci onorari - sono soci onorari tutti coloro che sono stati nominati tali con delibera assembleare, su proposta del Consiglio, per particolari meriti in campo storico, scientifico, artistico, letterario, o nella ricerca; o che abbiano acquisito particolari meriti verso l'Associazione.

## **6. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo e decorrono dalla data in cui il Consiglio ne viene a conoscenza. La decadenza si verifica per morosità biennale e viene dichiarata dal Consiglio direttivo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto comportamento scorretto o commesso atti censurabili, o in contrasto con le disposizioni del presente statuto o le direttive del Consiglio; e che ostacoli con il suo comportamento il buon funzionamento della Associazione, o le arrechi danno. L'esclusione deve essere comunicata al socio interessato con lettera raccomandata.

## **7. ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei probiviri.

Il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri sono eletti tra i soci della Assemblea, durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili. Dopo la scadenza restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le cariche non sono tra loro cumulabili.

## **8. ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio e la relazione del Presidente, per proporre iniziative culturali, e per fissare le quote annuali dei soci nonché la scadenza del loro versamento.

Ogni tre anni, l'Assemblea dei soci procede, a scrutinio segreto, alla elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri.

## **9. ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Le assemblee straordinarie dei soci sono indette ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia stata fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio direttivo, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; o nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

## **10. COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE**

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari, sostenitori ed onorari. Tutti i soci, purché siano in regola con il versamento delle quote annuali, possono partecipare alle assemblee; ogni socio ha diritto a un voto, ma può essere portatore di deleghe di altri soci, in misura non superiore a tre. Le deleghe possono essere rilasciate anche ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri.

I soci che fruiscono di quote ridotte possono intervenire alle assemblee, ma hanno diritto di voto e possono essere portatori di deleghe solo se hanno raggiunto la maggiore età.

I soci onorari hanno diritto di voto, ma non possono essere portatori di deleghe di altri soci.

I soci straordinari possono intervenire alle assemblee, ma non possono essere portatori di deleghe di altri soci, e hanno diritto di voto solo sugli argomenti e le materie, e in merito alle attività che riguardano la loro sponsorizzazione.

## **11. CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

Il Presidente del Consiglio direttivo convoca le assemblee, da tenersi in Italia, dandone comunicazione scritta ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, ed il luogo della riunione in prima convocazione, nonché la data l'ora, ed il luogo della riunione in eventuale seconda convocazione (che non potrà avvenire nello stesso giorno).

Quando viene programmata l'assemblea annuale ordinaria, all'avviso di convocazione deve essere allegata copia della relazione del Presidente sulla attività della Associazione e copia dei bilanci, consuntivo e preventivo. E Presidente forma l'ordine del giorno su proposta del Consiglio direttivo.

## **12. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei votanti, in persona o per delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona indicata dalla assemblea.

Il presidente dell'assemblea dovrà verificare il diritto di partecipazione e il diritto di voto dei soci presenti o rappresentati per delega.

### **13. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo si compone di otto membri (sette membri nominati dall'Assemblea, oltre al Presidente onorario, che ne è membro di diritto). Elege tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Per i primi tre anni, il Consiglio direttivo viene eletto dai soci fondatori. Le cariche sono gratuite, ed i componenti del consiglio hanno solo diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio può cooptare un membro in sostituzione, la cui nomina dovrà ottenere il parere favorevole del Collegio dei probiviri ed essere ratificata in occasione della prima assemblea.

Il membro cooptato scadrà dalla carica unicamente agli altri componenti del consiglio.

### **14. POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Associazione. In particolare, è compito del Consiglio provvedere al funzionamento amministrativo e organizzativo della Associazione dando attuazione alle delibere dell'Assemblea; esaminare tutte le proposte che pervengono ai fini di cui all' [art. 1](#); preparare i programmi di lavoro sulla base delle entrate; approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere, nonché la relazione annuale predisposta dal Presidente.

Il Consiglio può emanare regolamenti e dare disposizioni per il buon andamento della Associazione, e per la disciplina delle diverse attività; può nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo; può nominare commissioni o comitati di lavoro per particolari attività; può avvalersi della collaborazione di terzi, anche non soci, e può delegare a propri membri o a terzi specifiche funzioni o incarichi.

### **15. RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre consiglieri.

La convocazione può essere fatta anche telefonicamente.

Le sedute del Consiglio sono valide quando vi partecipano almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente effettivo.

I membri del Consiglio decadono per tre assenze consecutive non giustificate.

## **16. PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente della Associazione; a lui spetta la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione, e la firma sociale; può inoltre nominare procuratori alle liti o ad affari speciali; può anche delegare a terzi particolari incarichi. Egli predispone ogni anno, entro il mese di Febbraio, la relazione annuale.

E Presidente può provvedere eccezionalmente, in caso di urgenza e necessità, anche su questioni di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di chiedere la ratifica della decisione alla prima riunione del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito il Vicepresidente.

## **17. PRESIDENTE ONORARIO**

L'Assemblea può conferire, su proposta del Consiglio direttivo, la dignità di presidente onorario a persona che abbia acquisito alti meriti in campo storico, artistico o scientifico, e si sia resa benemerita verso l'associazione.

Il Presidente onorario è membro di diritto del Consiglio.

## **18. TESORIERE**

Il Tesoriere gestisce i fondi secondo le disposizioni del Consiglio; entro il mese di Febbraio di ogni anno redige, secondo le direttive del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo. I bilanci, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Il Tesoriere controlla altresì le note di spesa prestate dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri per il rimborso.

## **19. SEGRETARIO**

Il Segretario stende i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee; provvede alla compilazione e alla conservazione dei registri, cura la tenuta dello schedario dei soci e dell'archivio di tutta la documentazione.

## **20. COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

E Collegio dei probiviri è composto da tre membri, che sono nominati dalla Assemblea; elegge tra i suoi componenti il proprio presidente.

Per i primi tre anni, il Collegio viene eletto dai soci fondatori.

Le cariche sono gratuite, ed i membri del Collegio hanno diritto solo al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Compito del Collegio è di giudicare, su richiesta del Consiglio direttivo, le controversie tra i soci sorte nell'ambito della associazione, nonché quelle sorte tra i soci e gli organi sociali.

Il Consiglio direttivo deve sottoporre al Collegio le questioni per le quali riceva richiesta da almeno dieci soci.

Il Collegio dei probiviri è, altresì organo di controllo della attività della Associazione; i suoi membri, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi e di controllo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con diritto di intervento, ma non di voto.

Convoca le assemblee, se non vi provvede il Presidente del Consiglio direttivo, e negli altri casi previsti.

Ai probiviri è demandata inoltre l'interpretazione del presente statuto nei casi di controversia.

## **21. PATRIMONIO**

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali versate annualmente dai soci straordinari, nonché da qualsiasi altro provento, ordinario o straordinario, che pervenga da privati o da Enti pubblici o privati.

Le entrate derivanti dalle quote sociali devono essere destinate alla finalità di cui all' [art. 2](#) in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento).

Il patrimonio della Associazione è costituito da eventuali immobili che pervengano in proprietà all'Associazione; e dagli impianti, dai materiali, dalle attrezzature, e da ogni altro bene, materiale o immateriale, di proprietà della Associazione.

## **22. MODIFICHE DELLO STATUTO**

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere proposte con deliberazione del Consiglio direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari o sostenitori.

Le modifiche verranno predisposte dal Consiglio direttivo, che dovrà tener conto di eventuali indicazioni o mozioni provate dall'Assemblea, e saranno sottoposte alla approvazione di un'assemblea straordinaria, che sarà valida solo con la presenza, in persona o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto anche in seconda convocazione, e che delibererà con maggioranza dei votanti, in persona o per delega.

## **23. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

Per sciogliere l'associazione prima della sua scadenza è richiesta una de- liberazione della assemblea straordinaria, che sarà valida solo con la presenza, in persona o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, e che delibererà con la maggioranza dei votanti, in persona o per delega.

L'Assemblea (o, in caso di sua inattività, il Presidente del Tribunale di Vigevano, su istanza di chiunque vi abbia interesse), nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e l'eventuale compenso, ed indicando nel contempo i criteri per la devoluzione del patrimonio sociale.

L'Associazione si scioglierà, anche senza la delibera della assemblea straordinaria, qualora il numero dei soci scenda al di sotto di tre. Anche in questo caso la nomina di eventuali liquidatori verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Vigevano, su istanza di chiunque vi abbia interesse.

#### **24. NORMA INTEGRATIVA**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, che regolano le associazioni non riconosciute, e che qui si intendono integralmente trascritti. Competente per ogni controversia è il Foro di Vigevano.